

loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia nelle cause C-212/99 e C-119/04.

Con parere motivato del 26 gennaio 2023, espresso ai sensi dell'art. 258, par. 1, TFUE, la Commissione europea ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 45 TFUE poiché, nonostante gli interventi normativi attuati al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia UE del 26 giugno 2001 (causa C-212/99), non sia riuscita a procedere alla ricostruzione di carriera dei lettori per garantire loro il trattamento contrattuale dovuto e il pagamento degli arretrati corrispondenti, in linea con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia. La Commissione europea, pertanto, ha invitato l'Italia, ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'effettività del riconoscimento dei diritti degli ex lettori di madrelingua straniera entro il termine di due mesi dalla comunicazione del parere.

L'articolo 39, al comma 1, in via eccezionale, aumenta la percentuale di esonero stabilita dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 4 punti percentuali dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati in relazione ai predetti periodi di paga limitatamente a tale aumento di 4 punti percentuali, per un esonero complessivo, per tale periodo di paga, pari a 6 punti percentuali fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro e fermo restando l'incremento di un ulteriore punto percentuale già stabilito dal predetto comma 281 (per un esonero complessivo di sette punti percentuali per il predetto periodo) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili.

Il comma 2 reca la quantificazione e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

L'articolo 40 prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, una proroga per l'anno 2023 della disposizione contenuta nell'art. 12, comma 1, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, (come modificato dall'art. 3, comma 10, del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6), con la quale, limitatamente all'anno 2022, è stato innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro l'importo massimo di esenzione dei fringe benefit di cui all'art. 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, (TUIR), includendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La proroga, tuttavia, si attua prevedendo, al comma 1, un limite massimo di esenzione pari ad euro 3.000 esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli per i quali ricorrono le condizioni reddituali di cui all'art. 12, comma 2, del TUIR. A tal riguardo si rileva che l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, una soglia reddituale di 4.000 euro.

Nello stesso comma 1, al secondo periodo, si stabilisce, comunque, che l'applicazione del limite più elevato di 3.000 euro è subordinata alla previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Al comma 2 si precisa che, per i beni ceduti e i servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti che non si trovano nelle condizioni per poter fruire del limite più elevato di cui al comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, del TUIR, che prevede l'esclusione dalla tassazione dei beni ceduti e dei servizi prestati entro il limite di 258,23 euro. Inoltre, per questa categoria di lavoratori dipendenti, in mancanza di specifica proroga della disposizione sopra citata di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. n. 115 del 2022, le somme eventualmente erogate o rimborsate nell'anno 2023 per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale sono attratte regolarmente a tassazione.



Inoltre, ai fini dell'applicazione del limite più elevato di euro 3.000, il comma 3 prevede che il lavoratore dipendente dichiari al datore di lavoro di avervi diritto comunicando il codice fiscale dei figli.

Infine, si segnala che la norma allegata, in coerenza con la disposizione prevista a regime di cui all'art. 51, comma 3, del TUIR, produce un effetto di detassazione non solo ai fini dell'imposizione ordinaria IRPEF, ma anche in relazione all'imposta sostitutiva di cui all'art. 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nell'ipotesi di erogazione dei premi di risultato in beni e servizi.

Inoltre, torna utile evidenziare che, qualora il valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate ecceda il limite complessivo di 3.000 euro previsto dal comma 1, resta ferma l'applicazione dell'art. 51, comma 3, seconda parte del terzo periodo, del TUIR, per cui, secondo quanto previsto da quest'ultima disposizione, detto valore complessivo concorre interamente a formare il reddito.

L'articolo 41 prevede un incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 130, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per il 2024.

L'articolo 42 prevede l'istituzione di un Fondo dedicato, con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023 destinato al finanziamento delle iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

L'attuazione di detta disposizione è rimessa a un decreto del Ministro delegato alla famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, con il quale sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni – ad esclusione di quelli che espressamente manifestino, ogni anno, il disinteresse al finanziamento – tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto fissa, altresì, le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

L'articolo 43, al comma 1, assoggetta anche i gettoni di presenza erogati al personale in rapporto di lavoro subordinato o autonomo con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni, al limite del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di cassazione di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, in qualità di azionista, nell'esercizio dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 123-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di politiche di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, eserciti il diritto di voto al fine di assicurare l'adozione di strategie volte al contenimento dei costi di gestione, a privilegiare le componenti variabili direttamente collegate alle performance aziendali e a quelle individuali, nonché a escludere o comunque limitare i casi e l'entità di indennità o emolumenti comunque denominati di fine mandato o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente dalla volontà del lavoratore..

L'articolo 44 reca le disposizioni finanziarie..

